Conto corrente con la Posta

La Propaganda

Un num.° cent. 5 - Arretrato 10

Anno IV.—N. 358 | **Napoli, Lunedì 24 Novembre 1902**

organo regionale socialista

Abbonamenti Al giornale bisettimanale Anno . . L. **5,00** — » quotidiano Mese . . » **1,50** — **Estero e sostenitori il doppio**

Si pubblica ogni giorno

Redazione e Amministrazione — **Piazza Cavour, 8**

LA RIDUZIONE DELLE SPESE MILITARI

La trasformazione dell'esercito italiano

DISCUTIAMO

(45 milioni di economie!)

Il gruppo parlamentare socialista italiano ha condotto a compimento il suo lavoro completo e particolareggiato sulla trasformazione organica e tecnica dell' Esercito.

Si tratta di due progetti di legge che saranno presentati alla imminente riapertura della Camera. Essi sono il prodotto di studii approfonditi della questione, maturati dall'esperienza del funzionamento dell' esercito nei varii paesi di Europa.

Sono ispirati agli stessi criteri che dettano l'attuale costituzione dell'Armata e dell'Esercito: la difesa nazionale più rispondente alle condizioni generali del paese.

Si tratta di una riforma di utile economico sociale e finanziario che non attacca gli scopi della politica estera ed interna dello Stato.

Così l' agitazione per la riduzione delle spese improduttive assume veste prattica e concreta. Non si tratta di attuare, nell' ambito delle decisioni parlamentari, l'abolizione dell'esercito permanente, o la nazione armata o l' arbitrato internazionale. Queste supreme rivendicazioni politiche e sociali dell' umanità moderna, sarebbe vano sperare di attuarle nel regime politico imperante in Italia.

E in ciò si distingue la presente agitazione da quella genericamente antimilitaristica.

Il punto di partenza tra i conservatori ed i socialisti in questo momento è identico. E' necessario provvedere con la costituzione d'un esercito e d'un'armata navale alla difesa della patria. Questa proposizione, benchè urti contro la concezione socialistica della vita moderna, è concessa da noi come una premessa necessaria.

Ora si dice: Data l' ipotesi della difesa, organizzata militarmente, qual' è il mezzo tecnicamente ed economicamente più adatto al raggiungimento dello scopo?

Il partito socialista, partito di idee positive, attinte dalla realtà concreta e sperimentale—ha dimostrato nel suo progetto che si può raggiungere completamente lo scopo della difesa guerresca, dei confini e delle coste d' Italia con una economia di 45 MILIONI. Ossia una enorme massa di ricchezza, potrebbe essere dell'economia nazionale investita in usi produttivi e diretta al benessere della nazione, invece di essere gettata nelle ingorde fauci del Moloch militarista.

La discussione parlamentare così si svolge entro confini assolutamente prattici. Al governo sono tagliate le fughe. Esso non può infatti respingere il progetto socialista per le solite vaghe ragioni politiche. Esso deve istituire una confutazione tecnica del progetto. La fatuità corrente dei giornali conservatori, questa volta è chiamata ad abbandonare la faccente ed ignorante logorrea con cui tenta stoltamente di avversare la nostra campagna contro le spese improduttive. Si dovrà lottare strenuamente contro le resistenze del governo.

Quarantacinque milioni di ricchezza rappresentano uno sgravio non lieve delle smunte borse del contribuente italiano. Quarantacinque milioni di economia rappresentano migliaia di bocche strappate alla fame più pungente e straziante.

Quarantacinque milioni rappresentano un vigoroso impulso conferito alle industrie e al lavoro nazionale.

Il governo è chiamato a rispondere, se intende rendere omaggio agl'interessi della maggioranza del popolo produttore, oppure intende continuare ad alimentare il parassitismo rigoglioso che infesta la vita pubblica italiana: o col lavoro, o contro il lavoro.

Ecco il dilemma, spaventoso nella sua irresistibile eloquenza, che emana dal progetto che qui sotto riproduciamo per intero. *Avvertiamo i nostri lettori che è debito di ogni italiano cosciente di leggerlo e considerarlo attentamente per formarsi il proprio convincimento.*

Nei grandi dibattiti della vita nazionale è da ignavi non formarsi una opinione diretta che ci abilita a pigliare la nostra posizione favorevole od ostile.

E facciamo appello alla stampa del Sud di discutere il progetto con serietà d' intendimenti. Che ci unisca una volta almeno, l'intento nobile ed umano che dovrebbe esser concesso a tutti i partiti: diminuire le miserie sanguinanti della megalomani sull'altare della verità. Il partito socialista addita un mezzo per agevolare la vita finanziaria ed economica del paese. Si abbassino le ostilità. Si discuta. Questo il desiderio che vorremmo non fosse frustrato!

Progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito

che modifica il testo unico 14 luglio 1898

Art. 1. — L' *esercito nazionale* comprende tutte le forze militari di terra del regno.

Si divide in:

a) *Esercito permanente*, che è ordinato in *otto corpi di armata* (ora sono 12), e *diciassette divisioni militari territoriali* (ora sono 25), e si compone di:

12 legioni carabinieri reali;
64 reggimenri di fanteria di linea (ora sono 96);
8 reggimenti alpini (75 compagnie e 7 depositi);
88 distretti militari;
8 reggimenti di cavalleria (4 di lancieri e 4 di cavalleggeri, con 68 squadroni); (ora i reggimenti sono 24);
1 deposito d'allevamento cavalli (ora sono 4):
16 reggimenti d'artiglieria da campagna (ora sono 24);
Soppresso l'attuale reggimento d'artiglieria a cavallo.
1 reggimento d'artiglieria da montagna e una brigata d'artiglieria da montagna del Veneto (15 batterie e un deposito);
6 reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza e una brigata d' artiglieria da costa della Sardegna (25 brigate, 78 compagnie e 6 depositi);
5 compagnie operai d'artiglieria;
5 reggimenti del genio (60 compagnie del genio, 10 compagnie treno e 5 depositi);
1 brigata ferrovieri del genio (6 compagnie);
8 compagnie di sanità (ora sono 12);
8 compagnie di sussistenza (ora sono 12);
Corpo invalidi e veterani;
Scuole militari;
Istituto geografico militare;
Stabilimenti d'artiglieria e del genio;
Ospedali militari e farmacia centrale militare;
Stabilimenti di commissariato;
Stabilimenti militari di pena;
Soppressi il tribunale supremo di guerra e marina o i tribunali mililari.

b) *Milizia mobile* che si compone di:

67 reggimenti di fanteria di linea (ora sono 51);
28 battaglioni bersaglieri (ora sono 2[illegible]);
75 compagnie alpini (ora sono 38);
34 squadroni di cavalleria (ora sono 31);
122 batterie d'artiglieria da campagna (ora sono 63);
15 batterie da artiglieria da montagna;
78 compagnie d'artiglieria da costa e da fortezza;
30 compagnie di treno di artiglieria (ora sono 24);
60 compagnie del genio (ora sono 54);
6 compagnie treno del genio (ora sono 4);

c) *Milizia territoriale* che si compone di:

324 battaglioni di fanteria;
22 battaglioni alpini (in complesso 75 compagnie);
100 compagnie d'artiglieria da fortezza;
30 compagnie del genio.

Art. 2. — In tempo di pace i quadri dei corpi dell'esercito permanente sono normalmente costituiti da ufficiali in servizio permanente e da ufficiali inferiori di complemento.

Art. 3 — L'accademia militare, la scuola militare e la scuola di sanità militare saranno soppresse. Tutti gli ufficiali di arma combattente e i contabili proverranno dagli ufficiali di complemento e saranno nominati ufficiali di carriera dopo un corso presso una scuola di applicazione.

Art. 4. — La circoscrizione territoriale dei comandi di corpo d'armata e divisione, dei distretti militari, dei comandi e dei servizi di artiglieria, genio, sanità e commissariato e dei tribunali, è stabilita per decreto reale dovrà essere in relazione al numero stabilito all'articolo 1, di 8 corpi di armata e 17 divisioni.

Conformente saranno modificate le tabelle organiche relative. Quelle dei corpi di truppa saranno messe in relazione alla nuova forza di leva.

Le musiche nei reggimenti di fanteria di linea saranno conservate assegnandone però una sola per brigata di due reggimenti.

Art. 5. — In tutte le armi combattenti (esclusi i carabinieri) e nei corpi sanitari, il numero degli ufficiali subalterni di carriera sarà uguale a quello dei capitani. Gli altri posti in più portati dall'organico saranno coperti da tenersi in servizio, a turno, per non meno di un anno.

Art. 6. — Gli ufficiali risultati in più degli organici nuovi, esclusi quelli di cavalleria, dovranno essere collocati in disponibilità ed in aspettativa per riduzione di corpo, in conformità della legge del 25 maggio 1852.

I subalterni rientreranno in servizio attivo e copriranno tutti i posti che si faranno vacanti nella loro arma e corpo, fino a estinzione.

Un numero corrispondente [illegible] no, in posizione di aspettativa per riduzione di corpi, [illegible] per sopperire alla costituzione della milizia mobile.

La metà degli ufficiali degli stessi gradi di fanteria risultanti in eccedenza, saranno mantenuti, sempre a turno, in posizione di aspettativa come sopra.

Disposizioni transitorie

Art. 7. — Gli ufficiali di stato maggiore (esclusi i colonnelli) risultati in più degli organici, rientreranno nell' arma di origine — esclusa la cavalleria — e potranno tornare nello stato maggiore. I provenienti dalla cavalleria potranno far passaggio in artiglieria.

Art. 8. — I generali che hanno comandi di cavalleria e gli altri ufficiali di cavalleria superiori e inferiori risultati in più degli organici nuovi saranno collocati in posizione di servizio ausiliario incominciando per ciascun grado dai più anziani di età, e saranno mantenuti in tale posizione — se idonei — per 10 anni. I subalterni invece saranno collocati in aspettativa per riduzione di corpo e richiamati in servizio come allo art. 6.

AVVERTENZE. — I nuovi organici proposti non portano una diminuzione nelle forze militari, ma una semplice trasformazione, anzi, un aumento, salvo per la cavalleria che, essendo inutile nel combattimento e inutile nella difensiva, deve essere diminuita. Infatti: confrontando gli attuali con gli organici proposti si trovano oggi previste (sulla carta!) in caso di guerra 24 divisioni di fanteria dell' esercito permanente e 12 di milizia mobile. Ma siccome la forza somministrata ora dalla leva coi contingenti annui di 95,000 uomini non basta a dare gli elementi necessari a formare quelle unità guerresche, noi abbiamo effettivamente 24 divisioni di esercito permanente e sole 6 tutt' al più di milizia mobile, in totale 30. Con gli organici proposti invece si avrebbero 16 divisioni di esercito permanente e 16 di milizia mobile, in tutto 32 divisioni, *due in più* che al presente. E si avrebbero veramente perchè il contingente di leva, designato col progetto che segue sul reclutamento, in 115,000 uomini, ci dà tutta la forza numerica necessaria per 32 divisioni nonchè per i complementi di rifornimento. Ci dà cioè 1,380,000 uomini *istruiti* per 12 classi di leva e, dedotto il quarto di perdita cioè 340,000 uomini, ci fornisce in complesso 940,000 uomini, quasi *un milione*, compresa la forza permanentemente degli arruolati volontariamente e quella degli ufficiali, ossia una forza più che sufficiente a formare le 32 divisioni e le unità corrispondenti di corpo d'armata. Inoltre col sistema proposto noi avremo 37 compagnie alpine in più delle attuali.

In brevi parole il nostro progetto di organici presenta i seguenti principali vantaggi in confronto all'attuale, senza parlare della economia di circa 60 milioni, alla quale accenneremo in seguito:

1º Un aumento complessivo di 133 compagnie di fanteria: 33,250 uomini;

2º Una maggior semplificazione nell' amministrazione e mobilitazione della milizia mobile perchè a ciascun corpo d'armata e divisione di milizia mobile corrisponderà un corpo d' armata e una divisione di esercito permanente, i quali saranno incaricati al momento della guerra della formazione della milizia mobile loro corrispondente e stanziata in congedo sul territorio da essi occupato. E così 8 corpi (fra esercito permanente e milizia mobile) stanzieranno nell'alta Italia, 4 nella centrale e 4 nella meridionale;

3º Col sistema proposto dovendosi portare in organico in tutti i reggimenti un numero di ufficiali subalterni di carriera uguale a quello dei capitani, si avrà per conseguenza un acceleramento notevole nella carriera da tenente a capitano, e verrebbe così risoluta la eterna questione dell'avanzamento degli ufficiali subalterni.

Progetto di legge sul reclutamento

che modifica il testo unico della legge 6 agosto 1888

Art. 1. — Gli inscritti di leva che risultano di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili sono rimandati alla prima ventura leva. Se in questa risultino tuttora inabili sono riformati.

Art. 2 — Gli inscritti che abbiano o che superino la statura di m. 1.54 e non raggiungano quella di 1,55 sono rimandati alla prima ventura leva, e se neppure in questo tempo l'avranno raggiunta debbono esser riformati.

(Ora gli inscritti di cui agli articoli 1 e 2 sono rimandati dalla prima anche alla seconda leva e non si ottiene altro che di incorporare 7 o 8 mila individui *deboli* che vanno a popolare gli ospedali e i cimiteri.

Art. 3 — L' esenzione dalla ferma sotto le armi del fratello consanguineo stabilita dall' art. 87 del *Testo Unico* non può invocarsi se non nel caso che il fratello si trovi effettivamente sotto le armi e vincolato a una ferma superiore a sei mesi.

In ogni caso per questo titolo non [illegible] gli idonei e sceverare i deboli).

Art. 4. — Per gli effetti della esenzione dalla ferma sotto le armi e per l'assegnazione alla terza categoria il figlio naturale comunque riconosciuto è pareggiato al figlio legittimo.

(Ora si fa una distinzione odiosa e per effetto dei matrimoni illegali fatti solo in chiesa o altrimenti si danneggiano le famiglie).

Art. 5. — I capoversi 2°, 3°, 4° del *Testo unico* sono modificati così:

Saranno trattenuti sotto le armi:

a) per tre anni coloro che intendono arruolarsi volontariamente in tutte le armi e corpi meno i carabinieri;

b) per due anni coloro che furono assegnati alla cavalleria e alla artiglieria da campagna meno il treno;

c) per un anno e mezzo gli inscritti di leva da assegnarsi alle altre armi che saranno comprese nella prima parte del contingente di leva;

d) per sei mesi gli inscritti che saranno compresi nella seconda parte del contingente di leva.

(Ora vi sono quattro specie di ferme obbligatorie, cioè quella di 34 mesi per cavalleria e artiglieria meno il treno (16,000 uomini); quella di 30 mesi della prima parte del contigente di leva (28,000 uomini); quella di 18 mesi della seconda parte del contigente di leva (39,000 uomiui) e quella di 6 mesi pure della seconda parte del contigente, rivedibili aggiornati due volte, figli naturali e altri (9000 uomini. Col nostro sistema le ferme obbligatorie sarebbero soltanto tre).

Art. 6 — Alla seconda parte del contigente saranno assegnati in primo luogo i rivedibili; poi coloro che abbiamo frequentato con buon frutto il tiro a segno oppure le scuole o palestre di esercizi militari; e in terzo luogo vi saranno assegnati coloro che avranno estratto al sorteggio di leva il numero più alto.

(Questa dovrebbe essere la ferma dell' avvenire per la fanteria, l' ultimo grado di istruzione militare dopo aver frequentato le scuole militari e palestre e il tiro a segno).

Art. 7 — Il contingente annuo di leva non dovrà superare i 115,000 uomini, dei quali
75,000 per la prima parte del contingente
40,000 per la seconda parte del contingente

(Ora il contingente è di circa 95,000 uomini, così che col nuovo sistema si darebbe l'istruzione a 20,000 uomini in più che non si faccia al presente).

Art. 8. — Tanto il contingente annuo di leva quanto la sua divisione in due parti possono esser modificati con la legge annuale di leva, purchè in ogni caso la forza media bilanciata alle armi non superi i [illegible]59,000 uomini, compresa la forza permanente a ferme volontarie.

Art. 9. — Il ministro della guerra non avrà più facoltà di far congedi anticipati non previsti dalla legge.

(La facoltà che ora ha il ministro serve a mille sotterfugi.)

Art. 10.—Il reclutamento di tutti i corpi di truppa sarà fatto col sistema così detto regionale o territoriale. Per facilitare il reclutamento di alcuni corpi non di fanteria di linea, il loro reclutamento potrà esser fatto sull'insieme del territorio di corpo d'armata.

Art. 11. — La sede di tutti i comandi e depositi di reggimento una volta stabilita non potrà più cambiarsi se non per ragioni eccezionali e dentro il corpo d'armata.

Nessun comando sarà stanziato fuori della sede del comando del reggimento.